

**UNITÀ  
SINDACALE**

FALCRI silcea

**UNITÀ SINDACALE**

Falcri Silcea  
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA  
Tel. 068416336 - Fax 068416343  
www.unisin.it



**UNITÀ  
SINDACALE**

FALCRI silcea

## FONDO DI SOLIDARIETÀ SETTORE CREDITO: NOVITÀ DI RILIEVO SU APPLICAZIONI DELLE NORME INTRODOTTE DALLA RIFORMA PENSIONISTICA

Il Comitato di amministrazione del Fondo di Solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nella seduta del 15 marzo 2013 ha adottato - anche a seguito delle indicazioni pervenute dall'INPS - misure inerenti:

1. la riduzione dell'8% o dell'11% (in relazione all'ultima retribuzione annua lorda se inferiore/pari o superiore ad €. 38.000) dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, di cui al decreto n° 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del DM n° 158/2000;
2. la penalizzazione dell'1% e del 2% dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, di cui al comma 10, art. 24, del decreto legge n. 201 del 2011 e successiva conversione e modificazioni ;
3. incremento aspettativa di vita (informativa);
4. inapplicabilità degli incrementi dei requisiti pensionistici in funzione delle aspettative di vita alle donne che hanno optato per il trattamento pensionistico con il metodo interamente contributivo (art. 1, comma 9, L. 243/2004);
5. permanenza nel Fondo sino al 62° anno di età - superamento dei limiti di durata massima.

### 1. Riduzioni 8% e 11%

#### **In pillole:**

**Si applicano solo agli assegni calcolati sino al 31.12.2011 interamente con il sistema retributivo, e solo sulla quota di assegno maturata con tali contributi;**

**nella misura dell'8% o 11% rispettivamente se l'ultimo reddito annuo lordo è stato pari/inferiore ad € 38.000, oppure superiore;**

**riguardano sia i lavoratori entrati nel Fondo in base alla regole della "Riforma Fornero", che i cd "salvaguardati";**

**non si applicano ai beneficiari di assegno straordinario in virtù di accordi aziendali siglati prima dell'8 luglio 2011**

Il decreto n° 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del DM n° 158/2000, dispone che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31/12/2011 sia interamente calcolato con il sistema retributivo, l'assegno straordinario di sostegno al reddito - il cui valore è pari all'importo netto del trattamento pensionistico AGO con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - venga ridotto percentualmente dell'8% e dell'11% (in relazione all'ultima retribuzione annua lorda). **Tale riduzione non si applica a coloro i quali siano destinatari dell'assegno straordinario in virtù di accordi aziendali stipulati antecedentemente all'8 luglio 2011.**

In merito alle succitate riduzioni, la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che esse trovino applicazione sia nei confronti dei lavoratori interessati all'accompagnamento al

trattamento pensionistico in base alle regole ed ai criteri introdotte dalla Riforma Fornero, sia nei confronti dei cosiddetti "salvaguardati", interessati all'accompagnamento al trattamento pensionistico in base alle regole ed ai criteri previsti dalla normativa antecedente la Riforma}. Con tale pronuncia, il Ministero ritiene la delibera n. 3/2012 del comitato di amministrazione del Fondo di Solidarietà conforme alla disciplina regolamentare stabilita dal DM succitato.

L'INPS provvederà ad attuare le riduzioni a far data da marzo 2013, ricalcolando gli assegni già versati. Il recupero di quanto versato in eccesso avverrà in 24 rate (o in numero inferiore se la scadenza dell'assegno è precedente) a partire da giugno 2013. Gli interessati riceveranno idonea comunicazione dall'INPS.

## 2. Penalizzazione 1% e 2%

### In pillole:

La pensione anticipata conseguita prima dei 62 anni di età sarà penalizzata da una riduzione pari all'1% per il primo e secondo anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni eventuale ulteriore anno;

la riduzione si applica solo sulla parte di pensione calcolata con il metodo retributivo;

chi raggiungerà la pensione anticipata entro il 31.12.2017 con contributi derivanti esclusivamente da prestazione lavorativa (inclusi maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria) non sarà penalizzato, **NON SONO PERO' UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DI TALE SALVAGUARDIA I CONTRIBUTI FIGURATIVI VERSATI DURANTE LA PERMANENZA NEL FONDO ESUBERI.**

La penalizzazione in parola si applica anche all'assegno erogato dal Fondo, ma solo per i lavoratori che al 31.12.95 vantavano una anzianità contributiva inferiore a 18 anni ed entrati nel Fondo di Solidarietà in base ad accordi stipulati prima dell'8 luglio 2011 (per gli altri valgono le riduzioni dell'8-11% di cui al punto precedente)

L'art. 24, comma 10, D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e modificato dal comma 2 quater dell'art. 6 D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, dispone una penalizzazione per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età. Tale penalizzazione consiste in una riduzione sull'assegno di pensione dell'1% per il primo ed il secondo anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, e del 2% per ogni anno di anticipo ulteriore.

Per coloro i quali al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva:

- ✓ pari a 18 anni (sistema retributivo), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/2011;
- ✓ inferiore a 18 anni (sistema misto), la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995.

Tuttavia, unicamente per coloro che maturino requisiti di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, la penalizzazione non si applica nel caso in cui la suddetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per gli obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria.

Si evidenzia che la contribuzione figurativa o le maggiorazioni contributive previste da specifiche norme non collegate ad effettiva attività lavorativa e diverse da quelle summenzionate, ovvero verificatesi al di fuori dal rapporto di lavoro, non sono utili ai fini della non applicazione delle riduzioni dell'1% e 2%.

**Un'importante precisazione chiarisce che la contribuzione correlata all'assegno straordinario non è assimilabile alla cassa integrazione guadagni, e pertanto assume rilievo ai fini della decurtazione della pensione.**

La disciplina delle riduzioni dell'1% e 2% ha riflessi sull'importo degli assegni straordinari soltanto nei casi di accesso alle prestazioni

straordinarie ai fini del conseguimento della pensione anticipata:

- ✓ da parte dei lavoratori che al 31/12/1995 avevano anzianità contributiva inferiore a 18 anni;
- ✓ da parte dei lavoratori che aderiscono all'esodo in base ad accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.

Tali riduzioni non si applicano, invece, nei confronti di coloro i quali risultano destinatari del sistema retributivo fino al 31/12/2011, di cui agli accordi stipulati dopo l'8 luglio 2011, in quanto ad essi si applicano solo le riduzioni previste dal DM 3 agosto 2012 (riduzioni dell'8% e dell'11%).

Le riduzioni dell'1% e del 2% si applicano in funzione dell'età al momento dell'uscita dal Fondo di sostegno.

### 3. Incremento aspettativa di vita

Come noto, ai titolari di assegno straordinario al 4/12/2011, che per effetto dell'adeguamento dei requisiti

**In pillole:**

ai titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 vengono applicati gli allungamenti della decorrenza pensionistica derivanti dall'aspettativa di vita;

in alcuni casi tale norma comporterà il superamento del limite dei 60 mesi di permanenza nel Fondo;

per tali casi, è assicurata la permanenza nel Fondo e l'erogazione dell'assegno e della contribuzione correlata anche oltre i 60 mesi

pensionistici alla speranza di vita conseguono la pensione oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo, è assicurato a carico del Fondo medesimo la prosecuzione dell'erogazione dell'assegno fino al conseguimento della pensione (messaggio INPS n° 13343 del 9 agosto 2012).

In tali casi, l'Istituto ricostituirà, a carico delle aziende, gli assegni interessati dal prolungamento compresa la contribuzione correlata necessaria per perfezionare il requisito richiesto, anche oltre il limite massimo di 60 mesi di permanenza nel Fondo.

### 4. Donne che hanno optato per il trattamento pensionistico con il metodo interamente contributivo (art. 1, comma 9, L. 243/2004): inapplicabilità degli incrementi dei requisiti pensionistici in funzione delle aspettative di vita

**In pillole:**

il comitato amministratore del Fondo ritiene che il legislatore non abbia voluto applicare l'allungamento della decorrenza pensionistica derivante dalle aspettative di vita alle donne che hanno optato per la pensione calcolata con il metodo interamente contributivo (possibile in via sperimentale fino al 31.12.2015);

l'INPS invece con le circolari 53/2011 e 35/2012 dispone diversamente .....

Il Comitato amministratore del Fondo ha condiviso un pro-memoria nel quale si sostiene che il legislatore non abbia inteso applicare gli incrementi della speranza di vita ai requisiti anagrafici per le lavoratrici che - come previsto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 dalla Legge 243/2004 - optino per il sistema contributivo, scelta che permette loro di continuare a beneficiare della possibilità di accedere alla pensione al compimento dei 57 anni di età anagrafica (58 anni per le lavoratrici autonome) e al raggiungimento dei 35 anni di contributi versati.

Nello stesso pro-memoria vengono espressi dubbi sulla correttezza dell'interpretazione data dall'INPS (circolari 53/2011 e 35/2012) in base alla quale anche nei confronti delle lavoratrici che optino per il sistema contributivo si applichino le disposizioni relative all'adeguamento alla speranza di vita.

La questione rileva per le lavoratrici che hanno avuto accesso alle prestazioni straordinarie prima che sia stato determinato, con il DM 6 dicembre 2011, l'incremento di tre mesi dei requisiti pensionistici, e che maturavano il trattamento pensionistico nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2015 con i requisiti di cui alla L. 243/2004 (sopra citati).

Per queste lavoratrici, l'applicazione dell'incremento di tre mesi comporterebbe lo slittamento ad oltre il 31/12/2015 dell'accesso alla pensione, precludendo il pensionamento con i requisiti previsti a seguito dell'opzione per il sistema contributivo e comportando, al termine del periodo di erogazione dell'assegno straordinario, lunghi periodi senza copertura reddituale prima di accedere alla pensione con i nuovi requisiti previsti dalla riforma.

## **5. Permanenza nel Fondo sino al 62° anno di età - superamento dei limiti di durata massima**

### **In pillole:**

**chi accede al Fondo in virtù di accordi collettivi siglati entro il 4 dicembre 2011 dovrà restare comunque nel Fondo fino al compimento dei 62 anni;**

**in alcuni casi tale norma comporterà il superamento del limite dei 60 mesi di permanenza nel Fondo ed il termine del 30 giugno 2020 (limite di durata del Fondo stesso);**

**per tali casi, quindi, è stato deliberato il superamento della data del 30 giugno 2020**

Come noto, il DM 1° giugno 2012, modificando l'art. 24, comma 14 della L. 214/2011, ha stabilito che i lavoratori il cui diritto di accesso al Fondo sia previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, debbano permanervi fino al compimento di 62 anni di età ancorché maturino prima di tale età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della riforma (norma confermata dall'art. 22 della L. 135/2012).

Tale norma può comportare in alcuni casi il superamento del limite massimo di 60 mesi di permanenza nel Fondo, che può avvenire anche oltre il 30 giugno 2020 (limite della proroga della durata del Fondo).

In considerazione di ciò, il comitato ha deliberato che ai fini del raggiungimento dei 62 anni di età (limite minimo di età per l'accesso alla pensione) è ammesso il prolungamento della durata di erogazione dell'assegno straordinario anche oltre il limite del 30 giugno 2020 e i relativi oneri sono a carico delle aziende interessate.

ROMA, 21 MARZO 2013

LA SEGRETERIA NAZIONALE